

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3378

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, D'ALEMA, BELARDI MERLO, FURIA,
ANTONI, ANTONELLIS, BELLOCCHIO, BERNARDI
ANTONIO, CARRÀ, CONCHIGLIA CALASSO, GIURA
LONGO, PELLICANI, PIERINO, SARTI, TONI, TRIVA**

Presentata il 29 aprile 1982

Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta
sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 novembre 1981, n. 645, ha stabilito sgravi fiscali, per i contribuenti assoggettati all'IRPEF, valevoli per il solo anno 1981. Con questa legge si è inteso, per accordo unanime dei gruppi, di operare uno stralcio di alcune norme del disegno di legge n. 2476-ter (A.C.) già approvato dal Senato ed allora, come del resto ancora oggi, in discussione in sede referente presso la VI Commissione finanze e tesoro della Camera con il n. 2476-bis.

Questo disegno di legge di cui si discute da tempo (è stato presentato dal Governo l'11 novembre 1980 e ad esso sono state abbinare diverse proposte di legge di

iniziativa parlamentare) si propone di perequare la tassazione fra i redditi delle famiglie monoreddito e bireddito e soprattutto di rivedere le aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, al fine di eliminare o ridurre al massimo il meccanismo del così detto *fiscal-drag* che colpisce in modo iniquo i redditi da lavoro dipendente e particolarmente quelli bassi e medi, stante la vigente curva delle aliquote.

È convinzione comune che il provvedimento n. 2476 deve risolvere il problema in modo organico e permanente, su basi di equità e secondo gli orientamenti già espressi dal Parlamento. Per questo, non

ravvisandosi, nell'ottobre dello scorso anno, le condizioni per approvare un tale provvedimento in tempo utile per far beneficiare i contribuenti minori ed in particolare i lavoratori dipendenti dei promessi benefici già nell'anno 1981, fu convenuto lo stralcio che ha dato vita alla legge 14 novembre 1981, n. 645. Essa ha concesso:

l'aumento, in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, di lire 72.000 della detrazione d'imposta annua per coniuge a carico, e di lire 60.000 della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito;

la riduzione, per tutti i contribuenti, del 3 per cento dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche relativa agli scaglioni di reddito inferiori all'ammontare di lire 30.000.000 annue.

In quella occasione fu riconfermata la volontà, sia da parte del Governo sia da parte del Parlamento, di procedere in tempi brevi alla riforma strutturale della curva delle aliquote e delle detrazioni di imposta con lo scopo di neutralizzare gli aumenti che l'inflazione monetaria provoca nella tassazione dei redditi da lavoro dipendente, di assicurare un trattamento più equo alle famiglie monoreddito e a quelle bireddito, e di attribuire i benefici del nuovo sistema fin dal gennaio 1982.

Ciò non è ancora avvenuto e tutto lascia prevedere — tanto più se prevarrà l'orientamento del Governo di attendere l'esito delle trattative sul costo del lavoro e comunque anche nel caso che il Parlamento decida, come noi auspichiamo e chiediamo, di concludere, senza ulteriori attese, l'iter del provvedimento — che i tempi per l'approvazione delle norme definitive saranno ancora lunghi.

Da qui l'ingiusta penalizzazione che i lavoratori subiscono pagando di nuovo, senza nemmeno il correttivo di una provvisoria attenuazione, un pesante *fiscal-drag* che contribuirà, in modo determinante, a far aumentare le entrate tributarie previste per il 1982 nel comparto del lavoro dipendente, pubblico e privato, di oltre il

40 per cento. A questo deve aggiungersi che la legge finanziaria approvata negli scorsi giorni impone agli stessi lavoratori, che da un lato si vedono privati di un beneficio loro spettante come del resto prova lo stanziamento dell'importo di 1.300 miliardi stabilito appositamente con la prima nota di variazione al bilancio 1982, un pesante aumento del contributo sociale di malattia, con il recupero degli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Le considerazioni fin qui svolte sono state fatte proprie dalla Commissione finanze e tesoro della Camera — astenuto il MSI — che ha approvato, nella seduta del 22 aprile 1982, un apposito ordine del giorno che nella parte dispositiva, accettata senza riserve dal Governo, lo impegna:

« ad assumere con urgenza iniziative idonee a:

1) assicurare ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, almeno per il primo semestre 1982 e comunque ogni mese fino alla promessa riforma strutturale a regime dell'IRPEF, le stesse detrazioni d'imposta concesse per l'anno 1982;

2) sospendere le trattenute per gli arretrati del contributo sociale di malattia fino a quando i lavoratori non potranno beneficiare degli aumenti delle detrazioni d'imposta come sopra richieste ».

La presente proposta di legge intende appunto mettere il Parlamento ed il Governo nelle condizioni di assolvere, con la tempestività necessaria, all'impegno assunto e di approvare, sia pure in via transitoria ed in misura non adeguata, norme di attenuazione dal drenaggio fiscale sulle buste paga e sui redditi minori.

L'articolo 1 ripristina provvisoriamente per l'anno 1982 e senza pregiudizio per l'assetto definitivo, le stesse agevolazioni introdotte per l'anno 1981 dalla citata legge 14 novembre 1981, n. 645, e riepiloga all'inizio di questa relazione.

L'articolo 2 dispone che l'aumento delle detrazioni d'imposta per produzione reddito e per la moglie a carico siano

corrisposte, per il primo semestre 1982 in una unica soluzione con il pagamento delle retribuzioni e delle pensioni relative al mese di giugno o, se precedente, alla data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Dispone inoltre che la riduzione del 3 per cento dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche da applicarsi alla fascia dei redditi fino a 30 milioni venga applicata in sede di conguaglio alla fine dell'anno 1982, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 3 rinvia il recupero della differenza fra la nuova misura del contributo sociale di malattia a carico dei lavoratori dipendenti e quelle precedentemente in vigore al momento della corresponsione delle maggiori detrazioni d'imposta previste dal primo comma dell'articolo 1, al fine di non recare un danno ingiustificato ai lavoratori.

L'articolo 4 provvede alla copertura dell'onere che graverà sul bilancio del 1982.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il punto n. 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) lire 180.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 960.000 al lordo degli oneri deducibili ».

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire 168.000, indicato nel primo comma, lettera a), è elevato a lire 228.000 e gli importi di lire 186.000 e 168.000 indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire 246.000 e a lire 228.000.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al 3 per cento dell'imposta lorda arrotondata a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire 30 milioni.

Le disposizioni dei commi che precedono hanno efficacia dal 1° gennaio 1982 e si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge si applicano per il

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

primo semestre 1982 in sede di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni relative al mese di giugno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982, o se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1983, il sostituto di imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente.

ART. 3.

Al conguaglio, derivante dalla differenza fra la nuova aliquota del contributo malattia stabilita dal sesto comma dell'articolo 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e le aliquote preesistenti, relativo ai mesi per i quali il calcolo è stato effettuato sulla base delle minori aliquote si provvede al momento della corresponsione delle retribuzioni relative al mese di giugno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in 1.300 miliardi, si fa fronte, per un corrispondente importo a carico del fondo di cui al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.